

## **STATUTO**

### **"Per Milano Associazione di Promozione Sociale"**

#### **Costituzione – Sede – Durata –Scopi**

##### **Art. 1 - Costituzione e Sede**

È costituita nel rispetto del Codice Civile e del D. Lgs. 117/2017 in materia di Terzo Settore, l'Associazione di promozione sociale denominata "Per Milano Associazione di Promozione Sociale" o in breve "Per Milano APS" (di seguito "Associazione") con lo scopo di promuovere

iniziative e programmi ad alto impatto sociale con sede in Milano. Il trasferimento dell'indirizzo della sede nell'ambito dello stesso Comune, cui è competente il Consiglio Direttivo, non comporta alcuna modifica statutaria.

L'Associazione è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

L'Associazione agisce in conformità al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 ed alle relative norme di attuazione. L'Associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

##### **Art. 2 – Carattere dell'Associazione L'Associazione non ha scopi di lucro.**

L'Associazione è apartitica, ed ispira le norme del proprio ordinamento interno ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni

interne con gli altri soci che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

##### **Art. 3 – Durata dell'Associazione**

La durata dell'Associazione è prevista fino al 31/12/2050.

##### **Art. 4 – Scopi dell'Associazione - Attività**

a) L'Associazione ha carattere volontario e democratico ed è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali.

L'Associazione ha lo scopo di promuovere programmi ed iniziative per la tutela e lo sviluppo del tessuto sociale della città di Milano. In particolare essa avrà attenzione:

- alla tutela e valorizzazione del talento in tutte le sue forme con particolare attenzione al diritto all'accesso alla Scuola di qualità per giovani appartenenti a fasce sociali deboli;
  - ad iniziative miranti a supportare individui e famiglie incluse nella cosiddetta "fascia di povertà" anche attraverso programmi ed iniziative miranti a rafforzare le possibilità di accesso al mercato del lavoro;
  - a programmi di supporto, sostegno e recupero anche psicologico di famiglie e/o singoli individui di sesso femminile colpite da fenomeni di sopraffazione, violenza domestica e/o altre forme di violenza fisica o psicologica;
  - ad iniziative volte al supporto di individui portatori di handicap sia con riguardo alla realizzazione di spazi sociali, centri di attività e comunità di supporto, sia di specifici programmi di assistenza alle famiglie;
  - alla promozione della ricerca, delle arti e del sapere scientifico nel suo complesso con particolare attenzione alla conservazione del patrimonio storicoculturale ed umanistico della città;
- b) Per raggiungere i suoi scopi, l'Associazione promuoverà manifestazioni artistiche ed organizzerà esperienze esclusive – anche con il supporto di altri enti, imprese ed associazioni e con il coinvolgimento degli enti rappresentativi della città – aventi lo scopo di raccolta fondi finalizzata a specifici programmi ed obiettivi.
- c) L'Associazione promuoverà lo sviluppo di reti ed iniziative comuni tra comunità locale, amministrazione pubblica, imprese ed altre associazioni ove queste siano utile strumento di creazione di valore per il raggiungimento delle finalità associative.
- d) L'Associazione potrà stipulare apposite convenzioni con enti, imprese ed amministrazione locale per la destinazione dei fondi raccolti su specifici programmi di spesa.
- e) L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale purché non incompatibili con la sua natura di Associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario, libero e gratuito dei propri soci. Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle

finalità associative, l'Associazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinquanta per cento del numero degli associati.

#### **Art. 5 – Requisiti dei soci**

- a) Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamenti democratici. Possono partecipare tutti coloro che, indipendentemente dalle condizioni personali (di sesso, età, religione, cultura, etnia e condizioni sociali), sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividono lo spirito e gli ideali. Tra essi sono comprese le persone giuridiche, che potranno essere ammessi dal Consiglio Direttivo soltanto nella persona fisica designata per l'adesione con apposita delibera dell'istituzione interessata, salvo sua sostituzione da parte dell'Ente con altro soggetto che lo rappresenti.
- b) Possono aderire all'Associazione i soggetti la cui domanda di ammissione sia accettata dal Consiglio Direttivo, dando affidamento di poter contribuire fattivamente al conseguimento dei fini associativi.
- c) La deliberazione del Consiglio Direttivo di accettazione di un nuovo Socio deve essere annotata nel libro degli associati. Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fermo restando il diritto di recesso.
- d) I Soci saranno classificati nelle seguenti categorie:
- **Soci Fondatori:** sono i soci versino, all'atto dell'ammissione, un ammontare non inferiore ad Euro 3.000 ed ai quali il Consiglio Direttivo, successivamente alla costituzione, riterrà di dare tale qualifica in considerazione di particolari meriti e qualità entro il termine di 120giorni dalla costituzione; in ogni caso il numero dei Soci Fondatori non può essere superiore a 100;
  - **Soci Sostenitori:** sono i soci versino, all'atto dell'ammissione, un ammontare non inferiore ad Euro 2.000;
  - **Soci Ordinari:** sono i soci che versino, all'atto dell'ammissione, un ammontare non inferiore ad Euro 1.000.

La qualità di Socio comporta la possibilità di frequenza all'Associazione e alle manifestazioni dalla stessa organizzate. Tutti i Soci di maggiore età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni Socio, che sia iscritto da almeno 1 mese nel libro

degli associati, ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della sua quota.

Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnia, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra i soci dell'Associazione stessa. Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

È inoltre prevista la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa prevedendo per gli associati partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

#### **Art. 6 – Doveri dei Soci**

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statuarie.

Tutti i Soci sono tenuti a rispettare i principi, i valori e le norme del presente statuto e quelle contenute nell'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti ed espresse a maggioranza qualificata.

In caso di comportamento difforme dalle finalità dell'Associazione e/o di gravi motivi di indegnità, il Consiglio Direttivo potrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo scritto, sospensione, espulsione dall'Associazione.

#### **Art. 7 – Perdita qualifica di Socio**

La qualifica di Socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno al Consiglio Direttivo;
- b) per decadenza e cioè per perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di esclusione dell'Assemblea dei Soci per accertati motivi di incompatibilità ovvero per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente statuto e dell'eventuale regolamento o per altri motiviche comportino indegnità; a tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei Soci; l'esclusione diviene operante dall'annotazione sul libro degli associati.

I Soci esclusi, receduti o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono chiedere la restituzione dei contributi versati, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### **Art. 8 – Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Comitato Promotore;
- l'Organo di Controllo ove necessario ai sensi di legge;
- il Revisore legale dei conti ove necessario ai sensi di legge;
- il Tesoriere;
- il Segretario Generale dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 9 – Entrate dell'Associazione**

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dal fondo iniziale versato in sede di costituzione;
- b) dalla quota da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo in misura non inferiore ad Euro 1.000 per i Soci Ordinari, Euro 2.000 per i Soci Sostenitori, ed Euro 3.000 per i Soci Fondatori;
- c) dai contributi da stabilirsi di tempo in tempo dal Consiglio Direttivo, in funzione delle attività dell'Associazione;
- d) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle di bilancio ordinario;
- e) da versamenti volontari dei Soci;
- f) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- g) sovvenzioni, donazioni, lasciti di terzi o di soci.

#### **Art. 10 – Compensi dei Soci**

a) I Soci non hanno diritto a compensi per l'attività prestata: solo in particolari casi nei quali operano - su delibera del Consiglio Direttivo - in nome e per conto dell'Associazione, hanno diritto - come ogni organo associativo - al rimborso delle spese sostenute.

#### **Art. 11 – Divieto di distribuzione degli utili**

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva durante la vita dell'Associazione, né al momento del suo scioglimento. Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

#### **Art. 12 – Partecipazione e convocazione dell'Assemblea dei Soci**

a) L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto e di partecipazione, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione, ed è composta da tutti i Soci i quali hanno diritto di:

- partecipare all'Assemblea e di votare in essa, personalmente o tramite delegato (viene consentito solo un massimo di due deleghe per socio);
- conoscere i programmi associativi;
- frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare alle manifestazioni da essa promosse.

b) L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.

c) L'Assemblea, inoltre, può essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- per decisione del Consiglio Direttivo;
- su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.

d) L'Assemblea è convocata con un preavviso di 8 giorni e con qualsiasi mezzo o modalità, purché siano idonei a dare atto dell'avvenuta ricezione.

e) È inoltre consentito l'intervento in Assemblea mediante teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopravenga dato atto nel relativo verbale.

Verificatisi tali presupposti, l'Assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e il segretario.

### **Art. 13 – Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea**

- a) In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se presente la maggioranza dei Soci aventi diritto di voto e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è valida anche se non è presente la maggioranza dei soci con diritto di voto, e delibera sempre con maggioranza dei presenti.
- b) L'Assemblea straordinaria, la quale approvale modifiche allo statuto in prima convocazione delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci mentre in seconda convocazione delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, qualunque sia il numero degli intervenuti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre anche in seconda convocazione il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati
- c) L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal vice presidente o da altra persona designata dal Presidente.
- d) I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario Generale in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti.
- e) È vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.
- f) Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i Soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

### **Art. 14 – Forma di votazione dell'Assemblea**

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano.

### **Art. 15 – Compiti dell'Assemblea**

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

In sede ordinaria:

- discute e delibera sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca dei membri degli organi sociali (Consiglio Direttivo, tra cui il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente e l'Organo di Controllo);
- nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva i regolamenti interni;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione
- su proposta del Consiglio Direttivo, elegge il Segretario Generale;
- delibera sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

In sede straordinaria:

- delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
- delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
- delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.

**Art. 16 - Composizione, convocazione e compiti del Consiglio Direttivo**

- a) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, su nomina dell'Assemblea, da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 13membri. La maggioranza dei Consiglieri deve essere scelte tra le persone fisiche associate.
- b) La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo è costituita in ogni caso da Soci Fondatori e Soci Sostenitori; i componenti Soci Fondatori saranno in numero superiore ai componenti Soci Sostenitori.
- c) I Consiglieri durano in carica fino a tre anni e sono rieleggibili. Non possono essere nominati alla carica di Consiglieri gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- d) Dalla nomina a consigliere, nonché da specifiche cariche o deleghe attribuite ai Consiglieri, non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
- e) Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione degli scopi associativi, nel rispetto delle delibere dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo delibera in materia di:
  - ammissione di nuovi soci;
  - nomina del Presidente ed eventualmente del Vice Presidente nel caso in cui non vi abbia provveduto l'Assemblea;



- formulazione del programma annuale di interventi dell'Associazione e dell'eventuale regolamento interno dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - attuazione del predetto programma una volta deliberato;
  - predisposizione del bilancio annuale;
  - deliberazioni in merito all'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
  - nominare, qualora le esigenze operative dell'Associazione lo richiedano, il Segretario Generale e il Tesoriere;
  - trattare con pubbliche amministrazioni e con terzi in merito al regolare e buon andamento dell'attività associativa.
- f) Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più Consiglieri.
- g) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno la metà più uno dei Consiglieri.
- h) La convocazione del Consiglio deve essere inviata, con l'ordine del giorno e il luogo e la data della convocazione, entro 5 giorni dalla riunione e con qualsiasi mezzo o modalità, purché siano idonei a dare atto dell'avvenuta ricezione. Il preavviso può essere ridotto ad un giorno in caso di urgenza. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la metà più uno dei consiglieri e le delibere sono assunte a maggioranza.
- i) È esclusa la partecipazione al Consiglio Direttivo e l'espressione del voto per delega.
- j) È ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

#### **Art. 17 - Compiti del Presidente**

- a) Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, i poteri di firma di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e il potere di agire e resistere avanti a qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale, nominando avvocati.
- b) Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica

l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

- c) Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

#### **Art. 18 - Vice presidente**

- a) Il Vice Presidente, se nominato, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.
- b) Il Vice Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

#### **Art. 19 - Segretario Generale**

- a) Ove nominato dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea, il Segretario Generale può essere scelto anche al di fuori dei membri del Consiglio Direttivo stesso. In tal caso partecipa alle riunioni del Consiglio o dell'Assemblea senza diritto di voto.
- b) Il Segretario Generale svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente, l'Assemblea e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'Associazione.
- c) Al Segretario Generale competono la cura dei libri dell'Associazione e l'assistenza al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

#### **Art. 20 - Tesoriere**

- a) Il Consiglio Direttivo può nominare un Tesoriere, che può essere scelto anche al di fuori del Consiglio Direttivo. In tal caso può essere chiamato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
- b) Il Tesoriere presiede alle attività di gestione della cassa dell'Associazione, di contabilità, delle relative verifiche, della tenuta dei libri contabili e coadiuva il Presidente nella predisposizione, per la presentazione al Consiglio Direttivo, del bilancio consuntivo, accompagnandolo da idonea relazione contabile.

#### **Art. 21 - Libri sociali obbligatori**

L'Associazione in conformità alle disposizioni vigenti dovrà tenere:

- a) il libro degli Associati;

- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Promotore;
  - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.
- I libri di cui alle lettere a), b) e c) dovranno essere tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 22 - Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti**

a) L'Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 o per volontà dell'Assemblea. Esso può essere monocratico ed in tal caso è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro o collegiale ed in tale ipotesi è formato da tre membri effettivi e due supplenti. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 2397, comma 2° del c.c. e 2399 c.c.

b) L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

c) L'Organo di Controllo resta in carica fino a tre anni, e può essere confermato.

d) L'Organo di Controllo può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

e) La carica di membro dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo della Associazione, nonché con ogni altro incarico conferito dalla Associazione medesima.

f) Nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 o per volontà dell'Assemblea è altresì nominato l'organo di Revisione legale dei conti. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro o da una società di revisione legale e le sue attività sono regolate ai sensi di legge.

#### **Art. 23 - Il Comitato Promotore**

- a) Il Consiglio Direttivo costituisce un Comitato Promotore con lo scopo di valutare le attività oggetto di iniziativa dell'Associazione.
- b) Il Comitato Promotore si compone di un massimo di 9 membri che durano in carica fino a tre anni e possono essere rinominati. Il Comitato Promotore è composto da Soci Fondatori e Soci Sostenitori; la maggioranza deve essere costituita dai Soci Fondatori.
- c) Il Comitato Promotore è presieduto dalla persona designata dal Consiglio Direttivo, e riporta al Consiglio Direttivo per la formulazione del programma annuale di interventi dell'Associazione. Il Comitato Promotore si riunisce ogni qual volta lo ritenga necessario uno dei suoi componenti, con un preavviso di tre giorni, ridotto ad uno in caso di urgenza, e con qualsiasi mezzo o modalità, purché siano idonei a dare atto dell'avvenuta ricezione.

#### **Art. 24 - Esercizi sociali**

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e il conto consuntivo nonché la relazione di attività e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio, se con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a € 220.000,00, potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa e sarà predisposto in conformità alle vigenti disposizioni.

Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti l'adunanza per poter esser consultati da ogni Socio. Il rendiconto approvato dall'Assemblea è depositato presso la sede sociale: i Soci hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.

#### **Art. 25 - Scioglimento**

Addivenendosi per qualsiasi causa e in qualsiasi momento allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria delibererà, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci, le modalità della liquidazione e della devoluzione dell'Associazione, nominando uno o più liquidatori e determinandone i relativi poteri.

Il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio di cui comma 1) dell'art.45 del Decreto legislativo n.117 /2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, deve essere obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni aventi finalità di solidarietà e/o utilità sociale.

**Art. 26 – Regolamento interno**

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

**Art. 27 – Gratuità delle cariche**

Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

**Art. 28 – Disposizioni finali**

Per quanto non previsto da questo Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

FIRMATO:

ACHERMANN STEFANO

ACHERMANN CARLO

PIERANGELO MORTARA

STEFANO ROMITI

PIERFRANCESCO BARLETTA

GIULIA PALUCCI

PATRIZIO SFORZA

STEFANO BREGA

CHIARA TROTTA NOTAIO impronta del sigillo